


Segue da *“La Grotta dell’Angelo in Comune di Auletta-parte in fatto”*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**


A norma dell'art. 32, comma quarto, legge 16 giugno 1927, n. 1766, la Corte di Appello di Roma - sezione usi civici - quando non decide immediatamente il merito, deve sempre rinviare la causa, per il corso ulteriore, al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, senza limiti alla sua cognizione. In tal caso, quindi, i giudici di secondo grado si spogliano del processo, quale che sia la formula adottata nel provvedimento di rimessione (v. Cass., Sez. Un., 11/11/1975, n. 3791).

Nel caso di specie pertanto, la Sezione Speciale Usi Civici della Corte di Appello di Roma, con la sentenza non definitiva in data 4.05.1989, si è spogliata della causa rinviando a questo Commissario per l'espletamento della disposta consulenza tecnica di carattere storico diplomatico. Le risultanze di tale indagine non vanno rimesse alla Corte d'Appello romana, come chiesto nell'atto di riassunzione del giudizio dai procuratori del Comune di Pertosa, dovendo invece questo Commissario, sulla base delle dette risultanze, decidere in modo definitivo sulla controversia de qua, protrattasi per decenni e pervenuta finalmente nella sua fase conclusiva.

Orbene, la C.T.U. ha ritenuto il privilegio dell'agosto 1131 un falso preparato tra il 1258 ed il 1259 dai monaci cavensi per evitare ai loro vassalli di versare un'oncia e mezza d'oro all'anno pretesa dagli ufficiali del conte di Principato, in aggiunta al tributo di 2 arieti che pagavano abitualmente alla curia comitale nel giorno della Resurrezione. In conclusione, secondo il perito, con la redazione di questo documento i monaci cavensi videro pienamente riconosciuto, anche legalmente, il diritto di pascolo e di pesca dei loro vassalli di Pertosa nel territorio di Auletta, privilegio che il Monastero aveva acquistato di fatto in un periodo e con modalità che i documenti non consentivano di precisare. Dopo l'occupazione



del castello di Auletta, gli uffici di Galvano Lancia avevano preteso dagli uomini di Santa Maria di Pertosa oltre i due arieti (debitum ius) il pagamento di un'oncia e mezza d'oro, provocando la reazione dei monaci cavensi, i quali avevano cercato di difendere i diritti del Monastero, attestati dalle testimonianze degli uomini di Auletta, Pertosa, Caggiano e Massa (casale scomparso presso l'attuale svincolo di Petina), e per dare una data certa ed un'origine giuridicamente legittima alla consuetudine avevano falsificato il privilegio dell'agosto 1131. I documenti superstiti non avevano consentito di stabilire come e quando aveva avuto origine la citata consuetudine, né se era stata introdotta di fatto o il diritto di pascolo e di pesca era stato concesso da qualcuno, ma era certo che i religiosi cavensi per vedere riconosciute le loro pretese avevano dovuto attendere la caduta del sovrano svevo e l'avvento di Carlo I° d'Angiò sul trono. I fatti esposti consentivano per il C.T.U. di precisare che i due atti erano stati falsificati tra la fine del 1258 (il termine post quem era fissato dalla salita al trono di Manfredi e dall'investitura di Galvano Lancia) e l'ottobre 1259 (il termine ante quem era precisato dalla data della copia autentica del 1259). La conferma dei privilegi concessi agli uomini del "casalis Pertusae" da Nicola conte di Principato del 12 agosto 1267 esistente nell'Archivio di Stato di Napoli (p.n. vol. 339 f. 430), citata negli atti processuali, era andata distrutta nell'incendio del 1943. E' da ritenere, secondo il perito, anche se è impossibile averne la certezza assoluta per la perdita del registro, che il documento del 12 agosto 1267, conservato nell'Archivio cavense (arca LV, n. 86) fosse la copia originale di quello riportato nel registro andato perduto. Supplicato dall'abate e dai monaci cavensi Carlo I° d'Angiò il 26 settembre 1266 aveva ordinato ad Angelo di Bisancio de Riso di Bari, segretario di Principato, di accertare la fondatezza dei diritti di pascolo e di





pesca degli uomini di Pertosa e, se questi fossero stati accertati e documentati, di permettere ai suoi dipendenti di esigere solo il tributo dovuto (2 arieti) dai vassalli dell'abbazia cavense, non tenendo conto del diverso comportamento degli ufficiali di Galvano Lancia, i quali avevano estorto, oltre il tributo dovuto, anche un'oncia e mezza d'oro all'anno. Esaminato il privilegio dell'agosto 1131 di Nicola conte di Principato e ritenuto autentico (in quanto la scienza diplomatica non esisteva ancora), fatta la necessaria inchiesta tra gli uomini dei casali di Caggiano, Pertosa, Massa ed Auletta e stabilito che, eccettuati gli anni del dominio di Galvano Lancia il quale aveva preteso un'oncia e mezza d'oro oltre l'abituale tributo, gli uomini di Pertosa avevano pagato sempre il tributo di due arieti nel giorno della Resurrezione, il 4 agosto 1267 il segretario regio aveva comunicato al giudice Paolo di Eboli di notificare la sua decisione agli interessati e far redigere un pubblico strumento del fatto. Convocati i baiuli di Auletta nella casa, che il monastero cavense possedeva in Eboli, il 12 agosto 1267 il predetto giudice Paolo aveva ingiunto ai predetti baiuli di esigere solo i due arieti dagli uomini di Pertosa per il diritto di pascolo e pesca nel territorio di Auletta, stabilendo che i trasgressori avrebbero pagato una pena di 20 once d'oro ed avrebbero restituito le eventuali somme riscosse indebitamente, e del tutto era stato fatto redigere un pubblico strumento rogato da Giovanni Piper pubblico notaio di Eboli.


Diversi elementi formali e la sua documentazione allegata provano, secondo il C.T.U., con certezza assoluta che il privilegio dell'agosto 1131 non è stato scritto dal notaio Silvio e che quindi si tratta di una falsificazione in forma originale. Il movente della falsificazione può essere individuato secondo il perito grazie al mandato di Carlo I° d'Angiò del 26 settembre 1266 ed alle lettere del segretario di Principato Angelo Bisanzio di Bari del 4 agosto 1267. Nell'atto si legge, infatti,



che gli ufficiali di Galvano Lancia, conte di Principato dal 1258 al 1266, occupato il castello di Auletta, pretendeva o dagli uomini di Santa Maria di Pertosa, soggetta monastero cavense, oltre i due arieti che erano soliti pagare per poter pascolare le loro bestie nel territorio di Auletta, anche il versamento di un'oncia e mezza d'oro come diritto di a fida (affidantie nomine quandam pecuniae quantitatem).


Per una migliore comprensione il C.T.U. ha ritenuto preferibile illustrare sinteticamente gli avvenimenti. Dopo l'occupazione del castello di Auletta, gli ufficiali di Galvano Lancia avevano preteso dagli uomini di Santa Maria di Pertosa oltre i due arieti (debitum ius) il pagamento di un'oncia e mezza d'oro, provocando la reazione dei monaci cavensi, i quali avevano cercato di difendere i diritti del monastero, attestati dalle testimonianze degli uomini di Auletta, Pertosa, Caggiano e Massa (casale scomparso presso l'attuale svincolo autostradale di Petina), e per dare una data certa ed un'origine giuridicamente legittima alla consuetudine avevano falsificato il privilegio dell'agosto 1131. I documenti superstiti non consentono, secondo il C.T.U., di stabilire come e quando aveva avuto origine la citata consuetudine, né se era stata introdotta di fatto o il diritto di pascolo e di pesca era stato concesso da qualcuno, ma è certo che i religiosi cavensi per vedere riconosciute le loro pretese avevano dovuto attendere la caduta del sovrano svevo e l'avvento di Carlo I° d'Angiò sul trono.

La C.T.U. ha quindi esaminato a fondo il problema dell'autenticità o meno dell'atto dell'agosto 1131 sul quale il Comune di Pertosa fonda le sue pretese, ed ha concluso in modo documentato ed inequivocabile che "il privilegio dell'agosto 1131 non è stato scritto dal notaio Silvio e quindi è una falsificazione in forma originale"" che si inserisce nel quadro delle ben note falsificazioni medioevali, e



del Monastero di Cava in particolare. La perizia di ufficio ha poi concluso che il documento 12 agosto 1267 "i monaci cavensi avevano visto pienamente riconosciuta, anche legalmente, il diritto di pascolo e di pesca dei loro vassalli di Pertosa nel territorio di Auletta".

Incaricato di interpretare il documento datato 19 gennaio 1811, il nuovo C.T.U. prof. Pasquale Villani ha ritenuto trattarsi del verbale di riunione del Decurionato del Comune di Auletta, cioè dei responsabili dell'amministrazione comunale, sollecitati dall'agente per la divisione dei demani che agiva per incarico del Consigliere di Stato Giampaolo, a formare un nuovo atto che "riuscisse più uniforme alle istruzioni" emanate "per il prosieguo delle operazioni demaniali", il che lascerebbe comprendere che un atto precedentemente formato era apparso insufficiente, ma ciò avrebbe in questa sede scarsa importanza. Certo è però che il Consigliere di Stato Paolo Giampaolo, commissario per la divisione dei demani nei due Principati, fa espresso riferimento, secondo detto consulente, alla dichiarazione del Decurionato del 19 gennaio 1811 nella decisione relativa alla causa della divisione dei demani ex-feudali, ecclesiastici e comunali dell'Università di Auletta fatta nello stesso Comune il 12 febbraio 1811 e pubblicata nel "Bullettino delle ordinanze dei commissari ripartitori, n. 3", Napoli 1859, p. 358 sgg. In riferimento al documento in questione occorre risalire, a giudizio del prof. Villani, alla così detta legge eversiva della feudalità del 2 agosto 1806 (ritenuta più che altro una importante affermazione di principio) ed alle successive leggi e regolamenti a partire dalla istituzione della Commissione feudale (11 novembre 1807) e poi dei commissari ripartitori che dovevano in primo luogo provvedere allo scioglimento di ogni promiscuità, alla separazione in massa delle terre demaniali non promiscue fra i Comuni ed i padroni di esse, ed



infine alla suddivisione tra i cittadini delle terre assegnate ai Comuni. Ed è in questo contesto, cioè per rendere applicabili quelle leggi che nasce il documento del 19 aprile 1811, cui seguono poi le ordinanze del commissario ripartitore. A conclusione di questo sommario excursus va detto, secondo il nominato C.T.U., che le finalità essenziali di quelle leggi – porre cioè fine ad una grande confusione e sovrapposizione di diritti e di usi, sciogliere le promiscuità e favorire il diffondersi della libera proprietà privata – sono state conseguite, anche se era illusorio ritenere che tutto potesse concludersi nel giro di pochi anni e che delle così dette quotizzazioni potessero sempre e soprattutto avvantaggiarsi i cittadini poveri. Nel merito, rileva il perito, queste dichiarazioni dei Comuni, che risalgono appunto al 1810-1811 quando i commissari ripartitori tentarono di accelerare le operazioni, sono di grande interesse storico per i dati che forniscono sulla popolazione, il numero delle famiglie, la estensione e le divisioni della proprietà, la individuazione dei demani e della loro qualità. Pretendere che esse aiutino a risolvere questioni molto specifiche è eccessivo. Per quanto attiene più specificamente alla controversia in corso il prof. Villani ha ritenuto di potere affermare che nel documento Pertosa non era affatto nominata, il che non doveva a suo avviso sorprendere in quanto Pertosa non esisteva ancora come Comune, ma era casale di Caggiano. Al punto IV si dichiara che il Comune di Auletta aveva “promiscuità di pascere colle limitrofe comuni di Salvitelle, Caggiano, Petina e Buccino”. Nei documenti pubblicati nel sesto volume del “Buletтино” relativi a Caggiano (Napoli, 1861, p. 395) che nell'indice sono indicati sotto la voce Caggiano, Pertosa e Salvitelle, mentre vi sarebbero molte notizie sulle controversie con Salvitelle, in particolare per la Serra di S. Giacomo, nulla si direbbe, secondo il Villani, di Pertosa che era casale di Caggiano ed eretto a





Comune soltanto nel 1829-1830. La denominazione (o il toponimo) "Grotta dell'Angelo" sarebbe assolutamente assente nel documento del gennaio 1811. Si accennerebbe invece al "fondo denominato Grotta dell'Acqua...dell'estensione di tomoli quaranta circa", ma sarebbe accertato che si tratta di territorio che non può confondersi con le pertinenze della Grotta dell'Angelo, la quale traeva il suo nome da antiche forme di culto e che solo successivamente - e sarebbe interessante sapere con precisione la quando - venne riconosciuta come grotta di Pertosa. Detto C.T.U. si è chiesto poi come mai un piccolo territorio incolto e non suscettibile di cultura ed una grotta siano diventati materia di sì lunga contesa, ed avanza l'ipotesi che il fatto che lì essi non si farebbe cenno nelle operazioni demaniali avviate con insolita energia nel decennio francese, indurrebbe a ritenere che la questione fosse considerata allora poco rilevante. Qualche problema non sarebbe mancato quando la grotta era essenzialmente luogo di culto condiviso ed onorato dai cittadini di Auletta, Polla e Pertosa, ma sarebbe stato però la costituzione del comune autonomo di Pertosa (1829-30) il fatto nuovo che poteva aprire la strada a contestare l'appartenenza di quel territorio e della grotta ed a dar luogo alla controversia sulla natura del piccolo demanio. In effetti dalla seconda metà del secolo XVIII° per la rivoluzione demografica e per la conseguente e congiunta crescita di esigenze alimentari e di sviluppo economico, si sarebbero cominciati a valutare più attentamente i benefici che si potevano conseguire dallo sfruttamento dell'energia idrica della grotta, che già da tempo alimentava uno o più mulini ed una gualchiera. La vera svolta sarebbe però avvenuta non tanto per la scoperta ed il crescente interesse per un luogo anche antropologicamente e turisticamente importante, ma soprattutto per il costituirsi e l'operare delle società per la produzione di energia elettrica che trovarono utile e conveniente sfruttare



con opportuni interventi strutturali, la energia idrica della grotta. La proprietà diveniva una risorsa importante per i Comuni e sarebbe stato allora che Auletta avrebbe fatto valere i suoi diritti sul piano giuridico, nel quadro della divisione e della attribuzione dei demani, dello scioglimento delle promiscuità e del favore per la formazione della proprietà privata, secondo i principi che avevano ispirato la legislazione dell'età murattiana e poi quella successiva. Non sarebbe un caso che la società lucana di elettricità, che rappresentava gli interessi del mondo moderno, si ritirasse rapidamente dalla lite e provvedesse ad accordarsi con Auletta ed a legittimare, nei limiti del possibile, i territori che le interessavano. Non sarebbero senza interesse da punto di vista storico, secondo il Villani, le discussioni sui confini e le pertinenze dei Comuni di Auletta, di Pertosa e di Caggiano, che chiamano in causa anche la compilazione dei catasti onciari, ma quelle discussioni non sarebbero apparse sufficienti e convincenti ai giudici della causa per attribuire a Pertosa i territori ed i diritti controversi. Il documento del 19 gennaio 1811 non arrecherebbe nessun elemento nuovo all'abbondante documentazione conservata negli atti, a meno che il silenzio sulla grotta dell'Angelo, invece che un segno della irrilevanza del luogo di piccola estensione ed inadatto alla coltura ed anche al pascolo, non voglia essere interpretato - così conclude il Villani - come una esclusione di esso dai demani appartenenti o rivendicati da Auletta.

L'attenta valutazione delle due consulenze tecniche di ufficio, aspramente criticate dai consulenti di parte, porta comunque a queste conclusioni senz'altro da condividere perché il risultato di approfondite indagini eseguite con rigoroso metodo scientifico:



- a) il privilegio dell'agosto 1131 non è stato scritto dal notaio Silvio e quindi è una falsificazione in forma originale, che si inserisce nel quadro delle ben note falsificazioni medioevali, e del monastero di Cava in particolare;
- b) l'originale del documento "confermativo" dei privilegi agli uomini del Casalis Pertusae del 12 agosto 1267, è andato distrutto nel 1943;
- c) il documento datato 19 gennaio 1811 è il verbale della riunione del Decurionato del Comune di Auletta, cioè dei responsabili dell'amministrazione comunale, sollecitati dall'agente per la divisione dei demani che agiva per incarico del Consigliere di Stato Giampaolo, a formare, proprio perché quello precedente era apparso insufficiente, un nuovo atto che riuscisse più uniforme alle istruzioni emanate per il prosieguo delle operazioni peritali;
- d) il Consigliere di Stato Paolo Giampaolo, commissario per la divisione dei demani nei due Principati fa espresso riferimento alla dichiarazione del Decurionato del 19 gennaio 1811 nella decisione relativa alla causa della divisione dei demani ex feudali, ecclesiastici e comunali dell'università di Auletta fatta nello stesso Comune il 12 febbraio 1811;
- e) Pertosa era casale di Caggiano e fu eretto a Comune soltanto nel 1829-30; nel documento del gennaio 1811 è assolutamente assente la denominazione "Grotta dell'Angelo", da non confondersi con "Grotta dell'Acqua";
- f) La costituzione del Comune autonomo di Pertosa è avvenuta nel 1829-30, ma solo dalla seconda metà del secolo ottocento si cominciarono a valutare con più attenzione i benefici derivanti dallo sfruttamento dell'energia idrica ai fini della produzione di quella elettrica, onde l'interesse della società lucana di

*[Handwritten signature]*



elettricità ad accordarsi con il Comune di Auletta ed a legittimare, nei limiti del possibile, i territori che le interessavano.

Agli elementi suindicati va aggiunto quello senz'altro rilevante desumibile dall'atto datato a pagina 28 Napoli 4 marzo 1786, dal titolo "Per D. Gennaro Salinas col Signor Marchese di Caggiano. Commessario l'illustre Marchese Signor D. Carlo Cito Regio Consigliere dottissimo. Scrivano D. Andrea Ripoli, consistente nel fatto che da detto documento a pagina 10 e seguente si evince che la marchesa di Auletta non poté nell'anno 1768 proseguire la costruzione del mulino e fu condannata a diroccare la parte di fabbrica realizzata ed a risarcire i danni causati ai proprietari dei terreni, ove aveva abusivamente iniziato l'opera, siti nel tenimento di Pertosa, che si estendeva lungo la china dell'Intagliata fino all'altezza delle due doline, nelle vicinanze della Grotta dell'Angelo, poco distante dal grande mulino esistente che al feudatario rendeva un canone annuo di mille tomoli di grano.

Occorre poi rilevare che nel verbale (e non nella seduta) del 19 gennaio 1811 del Decurionato di Auletta sono indicati i demani del Comune di Auletta, e si tratta dell'unico documento autentico deputato alle ricognizioni territoriali dei demani di detto Comune. Il verbale in questione non menziona la grotta di Pertosa tra i demani di Auletta, come giustamente sottolineato dal consulente di parte Caggiano nella relazione del 16.05.2001.

La controversia sui terreni nei dintorni della Grotta di Pertosa, come sottolineato da detto consulente, nasce intorno alla metà del XVIII° secolo, cioè il 13 settembre 1754, e si concluse con la condanna della Marchesa di Auletta, perché voleva arbitrariamente realizzare una fabbrica in terreno alieno; pena che le fu ratificata il 24 novembre 1768. È evidente l'estraneità di detta marchesa sui




terreni privati nelle vicinanze della Grotta di Pertosa. Il periodo del marchesato di Auletta risale al 10 novembre 1714, quando marchese diventa Luigi Vitilio al quale succede, tramite il figlio G. Battista Vitilio, senza prole, la figlia, sorella di quest'ultimo, Emanuela Vitilio che sposa il patrizio napoletano Andrea di Gennaro. Le succede il primogenito Filippo Vitilio di Gennaro, ascritto al Libro d'oro di Napoli, il quale non avendo avuto discendenti perde il titolo di marchese il 24 luglio 1798 che passa al fratello Raimondo Vitilio, il quale sposa la nobile Rosa Revertera dei duchi di Saandra. A questi succede come unica erede Emanuela Beatrice Vitilio di Gennaro che convola a nozze con il nobile Antonio Castriota Scanderbeg, nato il 17 agosto 1810 e morto il 2 dicembre 1899. Dal matrimonio nasce l'11 febbraio 1847 l'unico maschio Giovanni Castriota Scanderbeg, al quale succede Francesco Castriota Scanderbeg, nato il 7 giugno 1875. Il 10 novembre 1714 fu concesso a Luigi Vitilio il titolo di primo marchese di Auletta, trasferitasi dalla riva sinistra sulla proda destra del fiume Tanagro verso la fine della prima metà del XVI<sup>o</sup> secolo. Può quindi dirsi che sia emerso storicamente, che Auletta, sorta sulla riva sinistra verso la metà del XV<sup>o</sup> secolo, si trasferì sulla riva opposta in territorio di Caggiano, ove preesisteva il Casale di Pertosa. Nel 1811 il Regio Ripartitore Giampaolo e nel 1848 il Consigliere di Intendenza Spremolla si occuparono il primo della individuazione dei demani di Auletta, ignorando il suo stesso necessario verbale del 19 gennaio 1811, relegato dalla nascita nell'archivio di Auletta, ed il secondo della verifica degli stessi senza tener conto dell'indispensabile suindicato verbale, nonché della relazione Martini del 1615, della perizia Attanasio del 1741 e dei preliminari dell'Onciario del 1754.




Un dato certo ed incontestabile: il documento 19 gennaio 1811 elenca tra i demani del Comune di Auletta anche la "Grotta dell'Acqua" ma non si accenna alla "Grotta dell'Angelo". Inoltre, può ritenersi acquisito che l'originale dell'atto del 12 agosto 1267 è stato distrutto nell'incendio del 1943, ed è stato esaminato in una copia tratta dall'archivio di Carra dei Tirreni.

Orbene, in tanto può ritenersi che quest'ultimo documento confermi il diritto di pascolo e di pesca degli uomini di Pertosa nel territorio di Auletta, in quanto venga ritenuto senza ombra di dubbio il privilegio del 1131 che, invece, è falso, nonostante le contrarie deduzioni del consulente di parte Caggiano, non condivisibili su questo punto essenziale e fondamentale. Ne consegue, come osservato dal prof. Petronio, che, anche se i documenti successivi lo avessero confermato - ma che non hanno fatto, come si dirà da qui a poco - gli stessi non potrebbero mai dimostrare l'esistenza dei diritti civici di Pertosa, che sono un abuso perché si fondano su un documento falso, così come falsa era la donazione di Costantino.

I documenti successivi al privilegio del 1131, ritenuto falso, non contengono affatto, come esattamente osservato dal C.D.P. prof. Petronio, un riconoscimento dei pretesi diritti civici di Pertosa sulle terre di Auletta, ma disciplinano solo la "fida" nella sua entità. L'incarico dato da Carlo di Sicilia non consisteva infatti nel verificare l'esistenza e la fondatezza del diritto di pascolo e di pesca, ma solo nel reprimere l'abuso insorto di pretendere più del dovuto con un esborso di denaro, per il godimento dei pascoli (due arieti). L'incaricato del re si muove infatti in questa logica, prende per buono il privilegio del 1131 che ammette i diritti di pascolo e di pesca e la "fida" di due arieti, ed ordina che non si pretenda denaro, ma solo i due arieti (documento 4 agosto 1267, all. Q). Infine, con il



documento dell'agosto 1267 (all. R<sup>2</sup>) si ribadisce ancora la "fida" deve consistere unicamente in due arieti. Nessun riconoscimento dei pretesi diritti civici di Pertosa può pertanto desumersi da questi due documenti successivi al privilegio del 1131, sempre che quest'ultimo fosse autentico, ma così non è come ha dimostrato la prima consulenza tecnica di ufficio. Né la C.T.P. Caggiano adduce prova alcuna sulla autenticità o meno del documento ritenuto del 1131, sul quale il Comune di Pertosa fonda le sue pretese. A prescindere infatti da alcune discutibili considerazioni sulla tecnica di datazione e sulla esistenza di potenti monasteri benedettini, detta consulenza di parte nulla dice che non fosse già noto. Quanto allo scritto relativo alla demolizione del Molino, occorre in primo luogo osservare che non se ne comprende la pertinenza con l'oggetto di questa controversia, mentre è certamente significativo il documento del 19 gennaio 1811 che elenca tra i demani del Comune di Auletta anche la Grotta dell'Acqua. Orbene, a meno di non ritenere quest'ultima come la Grotta dell'Angelo, di cui si discute, non v'è chi non veda che la inclusione dell'una e la non menzione dell'altra costituiscano validi elementi per considerare senz'altro esclusa dal demanio del Comune di Auletta la seconda grotta, proprio quella de qua agitur. La seconda C.T.P. Caggiano neanche offre spunti significativi, a parte la segnalata distinzione tra "seduta" del 19 gennaio 1811 e verbale dello stesso giorno che però non si appalesa determinante ai fini della decisione. Resta che nella elencazione dei demani del Comune di Auletta contenuta in detto atto non è affatto compresa la Grotta dell'Angelo, oggetto di questo annoso giudizio, iniziato nel 1933 con l'opposizione della società Lucana Idroelettrica, che aveva il possesso della Grotta dell'Angelo, alla verifica dei demani del Comune di Auletta. Giudizio ora limitato al solo accertamento della promiscuità per servitù non reciproca di pascolo a



favore del Comune di Pertosa solo sugli ex demani feudali ed ecclesiastici del Comune di Auletta posti alla sinistra del Tanagro, ed in particolare sul demanio universale "Grotta dell'Angelo".

Per intendere appieno le ragioni della consulenza tecnica di carattere storico-diplomatica disposta dalla Corte di Appello romana, è importante ed utile riprendere in sintesi le principali vicende del giudizio de quo, distinguendo le questioni ormai definite da quelle ancora da chiudere ed in contestazione.

Il Comune di Pertosa intervenne nel giudizio di opposizione del 1933, tra la Società Lucana Idroelettrica ed il Comune di Auletta, come si è innanzi detto, per sostenere la natura patrimoniale della Grotta dell'Angelo, ed in subordine l'appartenenza della stessa al suo demanio.

Con sentenza del 18-28 aprile 1934, questo Commissario dichiarò che il fondo apparteneva ad Auletta e ne dispose la reintegra a favore di detto Comune. A seguito del reclamo promosso dal Comune di Pertosa e della Soc. Lucana, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 14/01-24/02/1936, rinviò la causa a questo Commissario per il rinnovo della perizia al fine specifico di ridefinire il confine originario tra i due Comuni, così da stabilire se il terreno controverso apparteneva o meno ad Auletta. Il perito incaricato, ing. Reale, concluse affermando che l'originario confine era costituito dal fiume Tanagro, sulla cui riva sinistra sorge Auletta, mentre sulla riva destra sorge Pertosa, e che quindi il terreno di Grotta dell'Angelo, posto sulla riva sinistra del fiume, faceva parte dei demani del Comune di Auletta.

Sulla base di tale consulenza, questo Commissario, con sentenza 4/02-11/03/1939, dichiarò che la Grotta dell'Angelo apparteneva ad Auletta e che gli usi concessi da Nicola, conte di Principato, nel 1131 all'Abbazia della S.ma Trinità di Cava dei





Tirreni perché gli uomini di Santa Maria di Pertosa potessero liberamente pascolare le loro bestie nel territorio di Auletta, costituivano servitù sulle terre di Auletta, ma che si trattava di un'antica promiscuità sciolta di fatto, per non uso, in tempi remoti, prima delle leggi eversive.

Su reclamo del Comune di Pertosa la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 13/12/1939-26/01/1940, confermò integralmente e definitivamente la decisione commissariale circa l'appartenenza della Grotta dell'Angelo ad Auletta, ma ritenne che la promiscuità sul fondo non si sarebbe mai estinta per non uso e che andava sciolta successivamente.

Nel 1949, il Comune di Pertosa promosse un nuovo giudizio per chiedere lo scioglimento della promiscuità su tutti i demani di Auletta sia sulla riva sinistra che sulla riva destra del Tanagro, compreso il demanio di Grotta dell'Angelo. E questo Commissario con sentenza 15/02-21/04/1951, dichiarò l'esistenza della promiscuità per servitù non reciproca di pascolo a favore del Comune di Pertosa solo sugli ex demani feudali ed ecclesiastici del Comune di Auletta posti alla sinistra del Tanagro, nonché sul demanio universale Grotta dell'Angelo; contestualmente questo Commissario negò l'esistenza attuale della promiscuità sui demani di Auletta sulla riva sinistra del fiume Tanagro, perché sciolta nel 1811 (verbale del 15 settembre 1811 del Commissario Giampaolo).

Successivamente questo Commissario, con sent. 27/11-7/12/1959, sulla base della consulenza tecnica dell'ing. Mattia, confermò lo scioglimento della promiscuità tra i due Comuni in riva destra del Tanagro di cui al verbale del 1811, e, per quel che attiene la Grotta dell'Angelo, estesa are 58,57, dichiarò che parte della grotta (per are 16,14) era stata legittimata dalla Soc. Lucana nel 1947.



Le sentenze del 1951 e del 1959 vennero parzialmente riformate dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza 11 luglio-12 agosto 1963, a sua volta cassata, con rinvio alla stessa sezione usi civici della Corte di Appello di Roma, dalla Corte di Cassazione con sentenza 22 marzo 1967 n. 654.

La Corte regolatrice ritenne: a) che i giudici di appello erano incorsi in vizi logici e giuridici nel motivare sulla...sussistenza del giudicato esterno (derivante dalla sentenza della Corte romana del 1940) circa la sussistenza della promiscuità a favore di Pertosa, sul territorio di Auletta, sito sulla sinistra del fiume Tanagro, sicché sul punto necessitava nuova disamina, in sede di rinvio alla stregua dell'iter logico-giuridico indicato dalla S.C.; b) che non era ravvisabile giudicato interno, derivante dalla sentenza del Commissario del 1951, circa la sussistenza della promiscuità a favore di Pertosa sui terreni di Auletta, siti sulla riva sinistra del fiume. Decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, la Corte romana con la sentenza citata n. 18/1989, confermò la decisione della stessa Corte del 1940, e detta sentenza ha ricevuto integrale conferma dalla Suprema Corte, che ha respinto il ricorso del Comune di Fertosa.

Per quanto attiene lo scioglimento della promiscuità in riva destra del Tanagro, la Corte di Cassazione ha ritenuto che "nessun dubbio al giudice di rinvio poteva affacciarsi circa la opponibilità al Comune di Pertosa dello scioglimento della promiscuità effettuato mediante il verbale del 15 settembre 1811 tra Auletta e Caggiano, di cui Pertosa allora faceva parte quale casale o frazione". Non è quindi più contestabile la validità del detto verbale di scioglimento nei confronti di Pertosa.

La Corte romana ha invece ritenuto necessario che l'accertamento della esistenza della promiscuità sulle terre di Auletta in sinistra del fiume Tanagro, debba essere



compiuto alla stregua di documenti, ai sensi dell'art. 2 L. 1766/1927, atteso che l'esercizio della promiscuità non era in corso nel 1800, come si desumeva dal verbale del 15 settembre 1811, nel quale, procedendosi allo scioglimento della promiscuità tra Auletta e Caggiano-Pertosa, in attuazione della legislazione eversiva della feudalità, i sindaci dei due Comuni ebbero ad individuare un'unica promiscuità in atto, ricadente sulle terre della cosiddetta Serra di S. Giacomo, in destra del fiume Tanagro.

L'ulteriore indagine sui successivi atti relativi allo scioglimento della promiscuità tra i Comuni di Auletta e Caggiano-Pertosa (che ebbe luogo ad inizio '88, in base alle leggi eversive), si rendeva necessaria, nonostante l'opposizione dei procuratori del Comune di Auletta, proprio per ottenere la conferma della inesistenza della promiscuità in quanto relativa ad una servitù civica di pascolo pretesa dagli uomini di Pertosa sul demanio di Grotta dell'Angelo, sulla base di un titolo falso e quindi mai esistito. E ciò può spiegare perché all'epoca i Comuni di Auletta e Caggiano-Pertosa proccettero solo allo scioglimento della promiscuità sui terreni in riva destra del Tanagro.

I pretesi diritti civici del Comune di Pertosa, o più esattamente dei suoi cittadini, sulle terre del Comune di Auletta si fondano quindi unicamente sul documento del 1131, che però è un falso. I documenti successivi, ivi compreso l'atto del 12 agosto 1267, anche se si riferissero a quei diritti, cosa che non è, confermerebbero una situazione fattuale, consistente nell'esercizio del pascolo sulla Grotta dell'Angelo, che si fonda non già su un diritto legalmente riconosciuto ma su un falso storico.

Quanto al documento del Decurionato di Auletta del 19 gennaio 1811, va anzitutto osservato che esso si riferisce alla causa della divisione dei demani ex




feudali, ecclesiastici e comunali dell'Università di Auletta, definita con il verbale del 15 settembre 1811, approvato poi dal Commissario regio dell'epoca, con il quale fu sciolta la promiscuità sui terreni di Auletta alla destra del Tanagro, con il Comune di Caggiano, di cui Pertosa era "casale" o frazione. Nel verbale del 19 gennaio 1811 non poteva essere incisa la Grotta dell'Angelo perché chiaramente il Decurionato di Auletta non poteva prendere in esame pretese basate su un falso storico, e quindi sciogliere una promiscuità inesistente. Inoltre, perché trattandosi di un demanio universale (non feudale) del Comune di Auletta in sinistra del fiume Tanagro, si era in presenza, anche se ci fossero stati diritti nascenti dall'atto di Nicola di Principato, di una concessione che non poteva di certo incidere su terre appartenenti all'universalità dei cittadini di Auletta anteriormente all'infeudazione su cui il feudatario non aveva potestà di disposizione iure domini. Ed infine va considerato che la Grotta dell'Angelo costituisce un demanio universale di minima estensione (appena are 58,57), insuscettibile all'epoca di qualsiasi utilizzo e proprio per questo non menzionato negli atti demaniali di scioglimento della promiscuità risolti al 1811. Secondo quanto confermato dal C.T.U., l'interesse nei confronti della Grotta dell'Angelo è sorto soltanto quando si iniziò lo sfruttamento dell'energia idrica per produrre energia elettrica, a metà ottocento, e tale circostanza può valere a spiegare l'improvviso interesse di Pertosa, costituita negli anni 1829-30 in Comune autonomo, a pretenderla per sé. Gli atti del Decurionato di Auletta del 1811 si riferiscono in ogni caso ai demani di maggiore estensione ed interesse economico, quale all'epoca non poteva essere la Grotta dell'Angelo. E va infine ricordato che tutta la documentazione storica esaminata dai consulenti tecnici riguarda esclusivamente i pretesi diritti di pascolo e pesca nel territorio di Auletta, e non contengono riferimento alcuno a toponimi.



Vanno pertanto confermati i precedenti giudicati (sentenza commissariale del 1951, confermata dalla sentenza n. 18 del 19 giugno 1989 della Corte di Appello di Roma, confermata a sua volta dalla sentenza della Cassazione n. 8069/1992 che hanno accertato e dichiarato la demanialità universale della Grotta dell'Angelo a favore del Comune di Auletta. Nessun elemento induce a ritenere che il silenzio sulla Grotta dell'Angelo nel documento del 19 gennaio 1811, invece che un segno della irrilevanza del luogo di piccola estensione ed inadatto alla coltura ed anche al pascolo, debba invece essere interpretato come una esclusione di esso dai demani appartenenti o rivendicati da Auletta. Depongono anzi in senso contrario a quest'ultima interpretazione anche l'istrumento del 18 novembre 1768 su cui si fondano la difesa dell'avv. Domenico Papa del Comune di Auletta, nonché la relazione dell'ing. Dante Bardi datata 8 marzo 1933 e quella successiva dell'ing. Adriano Reale, entrambi nominati da questo Commissario, per la individuazione e la delimitazione dei confini tra Pertosa ed Auletta.

Ritenuta la falsità dell'atto di Niccolò di Principato dell'anno 1131, in quanto privo dei requisiti di autenticità propri degli atti dei "comites" normanni dell'epoca; determinata la portata dell'atto del 12 agosto 1267 con il quale l'incaricato di Carlo I° d'Angiò intese soltanto regolamentare la fida che gli uomini del casale di Pertosa dovevano corrispondere al re per il godimento dei pascoli, per cui non può certo equivalere al riconoscimento dei pretesi diritti civici di Pertosa sulle terre di Auletta; ritenuto che tutti i documenti successivi, anche se si riferissero a questi diritti cosa che non è, confermerebbero una situazione di fatto quale l'esercizio del pascolo sulla Grotta dell'Angelo, che si fonda non su di un diritto ma su un falso storico, non v'è che da dichiarare la demanialità universale della Grotta



dell'Angelo a favore del Comune di Auletta, nonché l'avvenuto scioglimento della promiscuità sui terreni alla destra del fiume Tanagro.

Le pretese del Comune di Pertosa vanno pertanto respinte.

Sussistono però giusti motivi - connessi alla complessità ed alla lunga durata della controversia, ai numerosi giudicati che hanno preceduto il presente giudizio di rinvio - per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di tale giudizio. Quanto alle spese per le consulenze tecniche di ufficio espletate nel corso del presente giudizio, si reputa conforme ad equità porle in egual misura, cioè per la metà, a carico di entrambe le parti.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Commissario agli Usi Civici per la Campania ed il Molise, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto dal Comune di Pertosa, con atto del 30 ottobre 1990, così provvede:

- a) rigetta tutte le richieste e pretese del Comune di Pertosa in ordine alla presunta servitù non reciproca di pascolo sulla Grotta dell'Angelo, e per l'effetto conferma i precedenti giudicati (sentenza commissariale del 1951, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 18/1989, a sua volta confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8069/1992) che hanno accertato e dichiarato la demanialità universale della Grotta dell'Angelo a favore del Comune di Auletta, nonché l'avvenuto scioglimento della promiscuità sui terreni alla destra del fiume Tanagro;
- b) dichiara compensate per intero tra le parti le spese del presente giudizio di rinvio;
- c) pone a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, le spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate in questa fase processuale.

Così deciso in Napoli il 15 marzo 2004



Il commissario

**Fres. Domenico Nardi**

*Domenico Nardi*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
COMMISSARIAIO USI CIVICI - NAPOLI

Depositato presso questa Cancelleria

in data 30 MAR. 2004

*Paola...*  
IL CANCELLIERE